REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

CONSIGLIO REGIONALE

SEGRETERIA GENERALE
AREA GIURIDICO-LEGISLATIVA

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

Proposta di legge N. 29
"Norme urgenti in materia di circoscrizioni di decentramento comunale"
di iniziativa dei consiglieri Pedicini, Galasso, Baritussio, Marin, Ciani, Marini, Blasoni, Bucci, Cacitti, Camber, Cargnelutti, Colautti, Dal Mas, Novelli, Santin, Tononi, Valenti

presentata l'1 ottobre 2008

X LEGISLATURA
Esame in Commissione V

all'interno:

- Quadro normativo
- Competenza legislativa
- Normativa di riferimento

12 marzo 2010

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

CONSIGLIO REGIONALE

SEGRETERIA GENERALE
AREA GIURIDICO-LEGISLATIVA

Servizio per l'assistenza giuridico-legislativa
in materia di affari istituzionali

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

Proposta di legge N. 29
"Norme urgenti in materia di circoscrizioni di decentramento comunale"
di iniziativa dei consiglieri Pedicini, Galasso, Baritussio, Marin, Ciani, Marini, Blasoni, Bucci, Cacitti, Camber, Cargnelutti, Colautti, Dal Mas, Novelli, Santin, Tononi, Valenti

presentata l'1 ottobre 2008

X LEGISLATURA
Esame in Commissione V

Riproduzione e diffusione ad uso interno.

I testi della normativa statale e delle altre regioni sono tratti dall'opera Leggi d'Italia Professionale di Wolters Kluwer Italia Professionale SpA.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di riproduzione commerciale a scopo di lucro dei testi di cui trattasi.

INDICE

QUADRO NORMATIVO 1

Prospettive di riforma in materia di organi e funzioni degli enti locali nel disegno di legge n. 3118 e la legge finanziaria 2010 2

COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIONI 4

NORMATIVA STATALE 5

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 5

Art. 17 *(Circoscrizioni di decentramento comunale *)* 5

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). 6

Art. 2 *(Disposizioni diverse)* 6

Decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. 8

Disegno di legge n. 3118 Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati 12

Art. 18 *(Soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale)* 12

Art. 32 *(Norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)* 13

QUADRO NORMATIVO

La disciplina delle circoscrizioni comunali è contenuta nell'art. 17 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dall'art. 2, comma 29, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), secondo cui le circoscrizioni devono essere istituite dai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, mentre la loro istituzione è facoltativa nei comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti, fermo restando che la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando altresì gli organi, lo status dei componenti e le modalità di elezione, nomina o designazione. Prima delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2008 erano previsti limiti di popolazione più bassi (istituzione obbligatoria oltre i 100.000 abitanti e facoltativa tra i 30.000 e i 100.000) e non esisteva un limite minimo di popolazione media.

Le circoscrizioni sono state introdotte nell'ordinamento italiano dalla legge 8 aprile 1976, n. 278 (Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nella amministrazione del comune). Recependo le istanze di decentramento espresse dai *consigli di quartiere*, organismi spontanei sorti fin dagli anni sessanta, la legge 278/1976 aveva previsto le circoscrizioni di decentramento comunali "con lo scopo di promuovere la partecipazione popolare alla gestione amministrativa della comunità locale e in attuazione del principio di autonomia sancito dall'articolo 128 della Costituzione".
Le circoscrizioni sono state quindi disciplinate dall'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali (ora corrispondente all'art. 17 del D.Lgs. 267/2000) che le prevedeva come articolazioni necessarie per i comuni capoluogo di provincia ed i comuni con popolazione superiore a 100.00 abitanti. Mentre la legge 278/1976 conteneva una disciplina dettagliata delle circoscrizioni, la legge 142/1990 e il D.lgs. 267/2000 si limitano a definirle "organismi di partecipazione, di consultazione e gestione dei servizi di base, nonché di esercizio di funzioni delegate dai comuni", demandando allo statuto comunale e ad apposito regolamento comunale la disciplina dell'organizzazione e delle funzioni delle circoscrizioni.
Successivamente, l'art. 10 della legge 81/1993 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) aveva stabilito che solo i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti dovevano articolare il loro territorio in circoscrizioni di decentramento, rimanevano quindi esclusi i capoluogo di provincia, se con popolazione inferiore al limite demografico di 100 mila abitanti.

L'art. 2, comma 186, lettera b), della legge finanziaria 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191), in relazione al diminuito contributo ordinario per gli enti locali nel triennio 2010-2012, impone ai comuni, i cui consigli verranno rinnovati nel triennio, di sopprimere le circoscrizioni di decentramento comunale.

Le prospettive di riforma in materia di organi e funzioni degli enti locali nel disegno di legge n. 3118 e la legge finanziaria 2010

Il disegno di legge n. 3118 "Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati" è stato presentato il 13 gennaio 2010 e attualmente è all'esame della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali), presso la Camera dei deputati.
Fra i contenuti di rilievo del provvedimento si segnalano: l'individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, in attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, l'obbligo dell'esercizio di alcune funzioni fondamentali in forma associata per i Comuni sotto i 3 mila abitanti, la riduzione del numero di consiglieri e assessori locali, la nomina del direttore generale solo nei comuni più grandi (oltre i 65.000 abitanti).
L'art. 18 del disegno di legge n. 3118 configura la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale per i Comuni con meno di 250.000 abitanti.
La riforma prevede che, dalla cessazione degli organi già in carica: "… nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti possono essere istituite circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune. In ogni caso, gli organi delle circoscrizioni di decentramento non possono essere composti da un numero di componenti superiore a otto nei Comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti e da un numero di componenti superiore a dodici nei Comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti…." (comma 4 dell'art. 18).

La riduzione numerica dei componenti degli organi circoscrizionali presenta aspetti positivi e negativi: riduce indubbiamente i costi e aumenta l'efficienza decisionale, ma viene meno la garanzia di una certa possibilità di rappresentanza democratica.
E' da rilevare che, nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, l'istituzione delle circoscrizioni di decentramento risulta facoltativa, non obbligatoria, come prevede invece l'art. 17 del D.Lgs. 267/2000. Per quanto riguarda le funzioni, la riforma rimanda alle decisioni che ciascun Comune adotterà nei nuovi Regolamenti.

L'art. 32 del disegno di legge prevede che le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome disciplinano le materie interessate dalla riforma in base ai propri statuti e norme di attuazione, applicando la clausola di garanzia di cui all'art. 10 della legge cost. 3/2001.

Successivamente alla presentazione della proposta di riforma sopra citata, è entrata in vigore la legge finanziaria 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009) che dispone, all'art. 2, comma 186, lettera b), la "soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni".
Sempre nello stesso comma, fra l'altro, vengono soppresse le figure del difensore civico e del direttore generale.

Altre importanti riforme degli enti locali sono previste nei seguenti commi che si riportano: "184. … il numero dei consiglieri comunali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore." e "185. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quinto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore."

Soffermandosi sull'intervento normativo riguardante la soppressione delle circoscrizioni (comma 186, lettera b), è evidente che la disposizione, sebbene legata alla contingente riduzione di spesa, determina il venir meno di un livello di rappresentanza politica ispirato all'obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte del Comune. Il ruolo dei consiglieri di circoscrizione è infatti quello di rappresentare le esigenze degli abitanti residenti in una porzione del territorio comunale.

Una parte significativa delle disposizioni del disegno di legge n. 3118 è stata quindi anticipata nella legge finanziaria 2010, con alcuni adattamenti e riformulazioni per consentire alle disposizioni estrapolate di superare il vaglio di ammissibilità del Parlamento. I commi dal 183 al 188 dell'art. 2 prevedono infatti riduzioni dei trasferimenti erariali alle Province e ai Comuni nel triennio 2010-2013, e ad esse si collegano le modifiche dell'ordinamento degli enti locali, con la finalità di produrre risparmi di spesa di entità tale da assorbire la riduzione dei trasferimenti erariali.
Tale riduzione dei trasferimenti si applica agli enti locali per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli.
L'ultimo periodo del comma 183 dell'art. 2 stabilisce che le Regioni a Statuto speciale "provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 184 a 187 in conformità ai rispettivi statuti e alle norme di attuazione"

Il decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni", nel precisare, tra l'altro, la decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni relative alla riduzione di organi e apparati amministrativi degli enti locali (così nel preambolo), dispone, al comma 2 dell'art. 1, che le disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell'art. 2 della legge 191/2009, si applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

Si pone la questione se le disposizioni del comma 186, e in particolare quella sulla soppressione delle circoscrizioni di decentramento, siano applicabili nella Regione Friuli Venezia Giulia, nelle more o in assenza della normativa regionale. Se si ritengono applicabili, nei comuni in cui avrà luogo il rinnovo dei consigli a decorrere dal 2011, le circoscrizioni saranno soppresse. E' da considerarsi che nella Regione Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2010, sono previste elezioni in 9 comuni, nel 2011 in 2 province (GO e TS) e 36 comuni, nel 2012 in 24 comuni e nel 2013 in una provincia (UD) e in 8 comuni.
.
Da qui la necessità di esaminare la competenza legislativa in materia e la dinamica fra le norme coinvolte.

COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIONI

La Regione Friuli Venezia Giulia, come le altre Regioni a Statuto speciale, è titolare di una potestà esclusiva o primaria in materia di ordinamento degli enti locali del proprio territorio (art. 4, primo comma, n. 1 bis, dello Statuto). Questa potestà è soggetta ai limiti di natura costituzionale previsti nello stesso art. 4: principi generali dell'ordinamento giuridico e norme fondamentali di riforma economico-sociale.
Nel territorio regionale trova applicazione la normativa statale in materia ordinamentale, fino a quando la Regione non provveda a disciplinarla con proprie leggi, come stabilito dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 9/1997 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali". Ne consegue che la disciplina legislativa statale trova applicazione in Regione sia quando attiene ai principi generali o alle norme fondamentali di riforma, sia quando disciplina, anche nel dettaglio, materia ordinamentale, nella quale la Regione non sia ancora intervenuta con propri strumenti legislativi.

La Regione FVG non ha ancora disciplinato compiutamente l'ordinamento degli enti locali, limitandosi a disciplinare solo alcuni aspetti della materia, per quanto importanti come quelli contenuti nella legge regionale 1/2006. Pertanto, fino a quando la competenza regionale non viene esercitata, negli spazi residui si applica la normativa statale.

In base a quanto sopra esposto, le disposizioni della legge finanziaria 2010, riguardanti la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 267 del 2000, devono ritenersi applicabili, purché intervengano in un ambito non disciplinato da legge regionale. D'altra parte la loro applicabilità può inoltre conseguire dalla semplice circostanza che esse esprimono un principio di grande riforma economico-sociale che, come visto precedentemente, costituisce un limite alla potestà legislativa primaria della Regione ex art. 4 dello Statuto.

Né in contrario può farsi valere l'argomento secondo cui il comma 183 dell'art. 2 fa salva in capo alla Regione la possibilità di legiferare a termini di Statuto, poiché nel dettaglio la Regione dovrà comunque uniformarsi al principio che vuole ridotti i livelli di rappresentanza a livello locale.

Alla luce di questa ricostruzione della dinamica tra le fonti, statale e regionale, un intervento legislativo regionale in materia di circoscrizioni consentirebbe di scongiurarne la soppressione, permetterebbe inoltre di sostituire la disciplina statale oggi applicata all'istituto (art. 17 d.lgs. 267/2000), con una disciplina diversa, che tengo comunque presente la necessità di ridurre i costi della politica e l'esigenza di snellezza e razionalizzazione degli apparati amministrativi.

NORMATIVA STATALE

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Art. 17 *(Circoscrizioni di decentramento comunale *)*

1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune [(1)].

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti [(2)].

4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'àmbito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo *status* dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.

(*) Per la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale vedi la lettera *b*) del comma 186 dell'*art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191*.

(1) Comma così modificato dal comma 29 dell'*art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, con la decorrenza indicata nell'*art. 42-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(2) Comma così sostituito dal comma 29 dell'*art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, con la decorrenza indicata nell'*art. 42-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.

Art. 2 *(Disposizioni diverse)*

omissis

183. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all' articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 184 a 187 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione. [(2)]

184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore. [(2)] [(3)]

185. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quinto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore. [(3)]

186. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare le seguenti misure:

a) soppressione della figura del difensore civico di cui all' articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all' articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni;

c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;

d) soppressione della figura del direttore generale;

e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto. [(3)]

187. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall' articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.

188. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 183 e 187 confluiscono nel fondo di cui all' articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto- legge 23 novembre 2009, n. 168.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2
(3) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2.

Decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2010, n. 20.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'assetto organizzativo ottimale delle amministrazioni interessate e il contenimento delle spese, in tempo utile prima dell'avvio delle operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni regionali e locali che avranno luogo nel 2010, nonché di precisare tempestivamente ed in modo univoco la decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni vigenti relative alla riduzione di organi e apparati amministrativi degli enti locali;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la funzionalità degli enti locali, con particolare riferimento alla definizione dei trasferimenti erariali agli stessi enti locali ed alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con le regioni;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1 Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali

1. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli.»; conseguentemente al comma 184, primo periodo, del medesimo articolo 2 dopo le parole: «consiglieri comunali» sono inserite le seguenti: «e dei consiglieri provinciali».

2. Le disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

Art. 2 Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province

1. Entro il 30 novembre 2010 è ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1, è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.

Art. 3 Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità spettante ai membri del Parlamento.

Art. 4 Disposizioni per la funzionalità degli enti locali

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

2. Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
3. Sono prorogate per l'anno 2010 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2009 dall'articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 23 è inserito il seguente:
«23-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il Ministero dell'interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30

milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla base di una certificazione le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012.».

5. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 23-bis (2) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come inserito dal comma 4, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. All'articolo 2, comma 194, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «in favore del comune di Roma» sono soppresse.

7. All'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189» sono sostituite dalle seguenti: «comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui al comma 189 ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui un sesto al comune di Roma e cinque sesti al Commissario straordinario del Governo».

8. All'articolo 2, comma 196, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;
b) al primo periodo le parole: «concorrenza dell'importo» sono sostituite dalle seguenti: «concorrenza dei cinque sesti dell'importo» e le parole: «, quanto a 500 milioni di euro,» sono soppresse;
c) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze e il» le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;
d) al secondo periodo le parole da: «subordinatamente» a: «comma 190» sono sostituite dalle seguenti: «subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al comma 190»;
e) al secondo periodo, dopo le parole: «il 31 dicembre 2010» sono aggiunte le seguenti: «, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 spettanti al Commissario straordinario del Governo».

9. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, ai sensi della previgente disciplina, con riferimento all'anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.

---

(2) NDR: Leggasi art. 2, comma 23-bis.

Art. 5 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Disegno di legge n. 3118 Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati

Art. 18 *(Soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale)*

1. Ad eccezione dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, sono soppresse le circoscrizioni comunali di cui all'articolo 17 del testo unico.

2. I comuni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti alle soppressioni di cui al comma 1 con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. I comuni succedono alle circoscrizioni soppresse in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva.

3. Le soppressioni di cui al comma 1 e le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, per le circoscrizioni comunali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla cessazione dei rispettivi organi in carica alla medesima data.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti possono essere istituite circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune. In ogni caso, gli organi delle circoscrizioni di decentramento di cui al primo periodo non possono essere composti da un numero di componenti superiore a otto nei comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti e da un numero di componenti superiore a dodici nei comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, il limite del numero dei componenti di cui al secondo periodo si applica dalla data di cessazione degli organi delle circoscrizioni in carica alla medesima data.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti degli organi delle circoscrizioni non soppresse ai sensi del comma 1 e quelli degli organi delle circoscrizioni di nuova istituzione hanno diritto a percepire, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi di appartenenza, esclusivamente un unico gettone di presenza, il cui ammontare è determinato ai sensi dell'articolo 82 del testo unico, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previstodal citato articolo 82 del testo unico, e successive modificazioni, in nessun caso l'ammontare percepito può superare l'importo spettante al consigliere comunale.

6. Sono abrogati i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 17 del testo unico.

Art. 32 *(Norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

A cura della Segreteria generale - Area giuridico-legislativa
piazza Oberdan, 5 – 34133 Trieste
tel. 0403773884 – fax 0403773864

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
piazza Oberdan, 6 – 34133 Trieste